



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*

INAIL

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

INAIL - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

per la

Promozione della cultura della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana, mediante lo sviluppo di interventi congiunti

Inail - Direzione regionale del Piemonte, con sede in Torino, corso Galileo Ferraris 1, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore Giovanni Asaro, nato a Trapani il 16 febbraio 1959,

e

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II 70, d'ora innanzi USR Piemonte, rappresentata dal Direttore Generale Fabrizio Manca, nato a Cagliari il 17 gennaio 1964,

d'ora in poi indicati congiuntamente come "le Parti"

VISTO

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e sue successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;
- il Decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 44 che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;

- la Legge Delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 recante recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il Decreto-legge n. 77 del 2005, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e sue successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare;
- gli artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. con i quali l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- l'articolo 2 del d.lgs 81/2008 che prevede l'equiparazione al lavoratore dell'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- che l'Inail in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il "Documento Italia 2020"- Piano di azione per l'occupabilità dei giovani, attraverso integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 23 settembre 2009;
- la Legge n. 122 del 2010, che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del d.lgs. 81/2008;

- i Regolamenti di cui ai decreti del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn 87, 88, 89 concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, Tecnici e dei Licei;
- gli accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e del 7 luglio 2016, n. 128, i quali prevedono tra l'altro che l'erogazione della formazione rivolta ai lavoratori, generale e specifica, quest'ultima per i settori della classe di rischio basso, possa essere effettuata in modalità di apprendimento e-learning;
- il Decreto 16 novembre 2012 n. 254, recante il "*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*";
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- la Nota MIUR prot. n. 4232 del 19 febbraio 2014 "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente" dirette alle scuole di ogni ordine e grado;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Guida operativa per la scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'attività di alternanza scuola lavoro, con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, alla luce delle innovazioni normative Di cui al su citato art. 1/ commi da 33 a 43, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la Circolare Inail, n. 44, 21 novembre 2016 "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi";
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il Decreto Interministeriale del 3 novembre 2017, n. 195 "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 31 luglio 2017 con il quale sono state apportate integrazioni al DPR n 87/2010 riguardante il riordino degli Istituti professionali;
- il Decreto Ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017 "Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione";
- il Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Il Piano Nazionale della prevenzione 2014-2018 approvato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie prorogato al 31 12 2019 con Atto n. 247/ CSR, che attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo sia della prevenzione e sostegno a tutte le figure previste dal Dlgs 81/2008;
- Il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679";

- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" con la quale i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e sono rimodulati nel loro monte ore totale;
- il Decreto del 4 settembre 2019 n. 774, recante le "Linee guida relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento";
- la Legge 20 agosto 2019, n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";
- le Linee Operative per la Prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL che indicano tra gli obiettivi prioritari lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
- Il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica".

PREMESSO CHE

L'USR per il Piemonte:

- promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'Autonomia scolastica, la realizzazione di attività volte ad incrementare l'azione educativa e progettuale degli Istituti scolastici;
- collabora, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'Autonomia scolastica, al potenziamento dell'offerta formativa;
- si propone nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'Autonomia scolastica, di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative per l'acquisizione di competenze professionali e trasversali, promuovendo i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento previsti dalla Legge n 145 del 30 dicembre 2018;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico anche attraverso forme di partenariato con Enti pubblici;

INAIL

- prevede, come mission dell'Istituto, la promozione della cultura e i valori della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana;
- si propone di incrementare la già attiva rete di collaborazioni interattive e sinergiche, rafforzando il rapporto tra l'Istituto e gli Enti e le Istituzioni locali (Uffici scolastici regionali, Regioni, etc.), al fine di stimolare negli studenti, futuri lavoratori, la consapevolezza dell'importanza di comportamenti sempre corretti e sicuri in ogni ambito della vita.

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa si pongono l'obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari;
- tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una "rete" integrata di rapporti e collaborazioni;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte e per l'Inail Direzione regionale Piemonte e, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta alla divulgazione della cultura della sicurezza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a promuovere nel mondo della scuola la cultura della salute e sicurezza, pertanto l'USR per il Piemonte e INAIL Direzione regionale del Piemonte, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto delle autonome scelte delle singole istituzioni scolastiche, intendono realizzare interventi sistematici di coinvolgimento del mondo scolastico in tutte le sue principali componenti, quali studenti , docenti , dirigenti scolastici, in sinergia e per il sostegno all'incremento della diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana.

Art. 2 Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune

(assistenza e consulenza, promozione e informazione: conferenze, seminari, ecc.);

- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone prassi;
- scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., integrato dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.

Art. 3 Modalità di attuazione e Comitato Paritetico di coordinamento

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifici PIANI attuativi, nel rispetto del presente Protocollo e quale parte integrante di esso, e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi art.4,5,6,7,8,9,10 e 11.

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo di intesa, di monitorare la realizzazione degli interventi e di proporre gli eventuali opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, la collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Comitato paritetico di coordinamento composto da uguale numero di membri qualificati per parte, che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- l'elaborazione dei Piani attuativi volti a definire nel dettaglio il contenuto delle attività di cui al precedente art. 2;
- l'elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento
- l'attività di verifica dei risultati e monitoraggio dell'efficacia dei singoli interventi previste dal Piano attuativo.

Art. 4 PIANI attuativi

I Piani attuativi dovranno prevedere:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;

- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto del Piano attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante del Piano stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.

Art. 5 Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui ai Piani attuativi di cui all'art.4.

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.

Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Piani attuativi di cui all'art. 4 del presente atto.

Art. 6 Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o dei Piani attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei Piani attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti

collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno dei Piani attuativi.

Art. 7 Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi rispettivamente di Inail e dell'Ufficio Scolastico Regionale saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Piani attuativi.

L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 8 Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Art. 9 Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli Piani attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.

Art. 11 Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro qualsiasi eventuale controversia derivante dall'attuazione del presente Protocollo.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Torino in via esclusiva, con applicazione della legge italiana.

Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

<p>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE <i>Fabrizio MANCA</i></p>	<p>INAIL - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE Firmatario: GIOVANNI ASARO Data Firma : 28/07/2021 11:57:59 CEST</p> <p>IL DIRETTORE REGIONALE Giovanni ASARO</p>
--	---